

GRADUATORIE PERMANENTI

A.S. 2004/2005

IL TESTO DELLE NUOVE FAQ MINISTERIALI, AGGIORNATE IL 22 GIUGNO 2004

MIUR, 22/6/2004

I precari inseriti nella I e nella II fascia delle graduatorie permanenti per le assunzioni, possono far valere il punteggio di servizio specifico anche nelle graduatorie di III fascia (servizio specifico) cumulando i relativi punteggi. Resta fermo il limite massimo di 6 mesi di servizio per anno scolastico, complessivamente per tutte le graduatorie. Ma solo per le graduatorie di III fascia. In buona sostanza, la I e la II fascia seguono una disciplina a parte. E ciò consente di cumulare i punteggi tra I e III fascia o tra II e III fascia. E' questa la novità più importante contenuta nelle ultime FAQ emanate dal Ministero dell'Istruzione il 22 giugno (dalla n. 8 alla n. 14) in aggiunta a quelle diffuse l'11 giugno scorso (dalla n. 1 alla n. 7). L'amministrazione, peraltro, è intervenuta un giorno dopo la scadenza del termine di presentazione delle ultime domande di integrazione. E dunque, in tutta probabilità, i diretti interessati non potranno giovarsene. Il Ministero dell'istruzione ha chiarito, inoltre, definitivamente, che per ogni anno scolastico, limitatamente ai servizi di III fascia, non è possibile andare oltre i 6 mesi: sia che si tratti di punteggio specifico (prestato insegnando la stessa materia cui si riferisce la graduatoria per cui si chiede l'aggiornamento) sia che si tratti di servizi non specifici (maturati insegnando materie diverse da quella cui si riferisce la graduatoria).

F.A.Q. 14 GIUGNO 2004

N. 1.

D. Le norme contenute nella legge di conversione riguardanti la tabella di valutazione dei titoli relativa alla terza fascia delle graduatorie permanenti hanno valore retroattivo?

R. Sì, come esplicitamente dispone l'art. 1 della legge, limitatamente alla terza fascia della predetta graduatoria: "a decorrere dall'a.s. 2004/2005 le graduatorie... sono rideterminate..".

N. 2.

D. E' valido il servizio prestato in ordini di scuola diversi, ad esempio il servizio prestato per la graduatoria nella scuola primaria per le graduatorie di scuola secondaria e viceversa?

R. Sì, a norma della lettera B3. B bis il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie, indifferentemente in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, sia esso di ruolo o non di ruolo, ivi compreso quello riguardante il personale educativo, è valutato nella misura del 50%.

N. 3.

D. E' valido il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica?

R. No, per la tipologia di cui trattasi non è prevista la compilazione di una apposita graduatoria permanente, prevista, invece, per le classi di concorso e posti di insegnamento, di cui all'art. 401 del D.Leg.vo n. 297/94, anche in considerazione della specificità delle norme che regolano il reclutamento del relativo personale.

N. 4.

D. Quale è il periodo massimo di servizio e, conseguentemente, il punteggio massimo complessivamente attribuibile per anno scolastico per servizio d'insegnamento?

R. La norma di riferimento è quella del punto B1 della tabella di valutazione: "per il servizio d'insegnamento... sono attribuiti... fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico". I 12 punti corrispondono al massimo raggiungibile, complessivamente per ciascun anno scolastico, per un servizio specifico prestato per sei mesi. Alla luce delle innovazioni introdotte dal punto B3-b-bis, non appare equo che al docente che ha insegnato tutto l'anno scolastico con supplenza annuale, vengano attribuiti 12 punti (nonostante il periodo sia di fatto superiore a sei mesi) e gli stessi punti possano essere attribuiti a chi ha insegnato per minor tempo (ad esempio 4 mesi di servizio specifico + 4 mesi di servizio aspecifico). La disposizione tende a mantenere, per quanto possibile, la proporzione tra il trattamento spettante al servizio specifico e a quello aspecifico. Pertanto, chi per ciascun anno scolastico ha un servizio in eccedenza superiore a sei mesi, dovrà, mediante la dichiarazione di cui alla sezione C dell'Allegato B, chiedere l'adeguamento del punteggio al/i mese/mesi in eccedenza.

N. 5.

D. Si possono utilizzare i periodi di servizio eccedenti i sei mesi in una diversa graduatoria?

R. No, infatti la medesima ratio di non danneggiare la posizione del docente che ha svolto per l'intero anno scolastico servizio specifico e che lo vede valutato per soli sei mesi, rende impossibile valutare i residui di servizio oltre i sei mesi, anche in una diversa graduatoria. Ciò in considerazione del tetto complessivo di sei mesi per anno scolastico e complessivo 12 punti fissato dalla disposizione di cui trattasi.

N. 6.

D. Spetta la supervalutazione del servizio prestato in sezione staccata o plesso di scuola elementare, ubicati in comuni di montagna e al di sopra dei 600 metri, dipendenti dalla sede principale ubicata in comune non di montagna?

R. In tal caso, la sezione staccata ed il plesso vanno considerati come entità autonome, ai fini della attribuzione della super-valutazione senza che tale beneficio si estenda alle altre sedi della scuola principale.

N. 7.

D. Qualora nelle dichiarazioni dell'aspirante siano riscontrate dal CSA contraddittorietà o irregolarità, si può provvedere ad una regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?

R. In considerazione della portata estremamente innovativa delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto legge 7 aprile 2004 e della conseguente complessità delle numerose dichiarazioni da effettuare, è confermata, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.D.G. 21 aprile 2004, la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell'aspirante che dell'ufficio. In quest'ultimo caso l'Amministrazione inviterà l'aspirante ad effettuare la rettifica o le opzioni necessarie.

N. 8.

D. La super-valutazione prevista al punto B3, lett. h), riguarda anche le scuole paritarie e quelle indicate al punto B.2?

R. Sì, la legge al suddetto punto B3, lett. h) non pone alcuna distinzione, salvo che per le scuole paritarie per le quali il servizio è valutabile per intero solo dal momento dell'effettivo riconoscimento della parità.

N. 9.

D. Il possesso di un'abilitazione S.S.I.S., cui corrispondono automaticamente altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della frequenza di un corso biennale, consente agli interessati di scegliere a quale delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A4 della tabella di valutazione?

R. L'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso (ad esempio la classe 51), dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti.

F.A.Q. 22 GIUGNO 2004

N. 8.

D. - Il limite di valutabilità per servizi d'insegnamento, complessivamente fissato per anno scolastico a 6 mesi nella nota n. 29 del 3.6.2004, si applica anche ai servizi di 1[^] o 2[^] fascia?

R. No, in quanto, come previsto nell'art. 1 della legge 143/2004, la nuova tabella di valutazione è applicabile solo alla 3[^] fascia delle graduatorie permanenti. Qualora l'aspirante, inserito in graduatoria di 1[^] e/o 2[^] fascia sia anche inserito in graduatoria di 3[^] fascia può chiedere in quest'ultima fascia anche la valutazione dei predetti servizi al 50%, per un massimo complessivo di 6 mesi.

N. 9.

D. - Come deve essere valutata l'abilitazione SSIS conseguita a seguito di un corso annuale?

R. L'abilitazione in questione, in quanto conseguita a seguito di un corso annuale sarà valutata 6 punti, fermo restando che l'eventuale servizio d'insegnamento prestato durante la frequenza del corso potrà essere valutato ai sensi della tabella di valutazione.

N. 10.

D. - Da quale momento il servizio di insegnamento prestato nella scuola paritaria è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nella scuola statale?

R. A decorrere dalla data del formale riconoscimento della parità a favore della scuola.

N. 11.

D. Come valutare per ciascun anno i servizi di insegnamento non contemporanei specifici e/o non specifici?

R. Si possono far valutare complessivamente, per ciascun anno scolastico non più di 6 mesi, scegliendo tra le varie opzioni possibili: ad esempio, 4 mesi di servizio specifico nella classe 43/A e 4 mesi di servizio specifico nella scuola elementare possono essere valutati:

4 mesi di servizio specifico nella 43/A e 2 mesi di servizio specifico nella scuola elementare o viceversa;

3 mesi di servizio specifico nella 43/A e 3 mesi nella scuola elementare;

nella graduatoria della 43/A, come 4 mesi di servizio specifico e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella scuola elementare; oppure,

privilegiando la graduatoria di scuola elementare, 4 mesi specifici in questa graduatoria e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella 43/A.

Nel caso di prestazione di servizio pari a 2 mesi nella classe A043 e 2 mesi nella A050, la valutazione del servizio può scaturire da diverse opzioni quali, ad esempio:

nella A043, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici; oppure,

nella A043, 2 mesi specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici; oppure,

nella A043, 2 mesi specifici e 1 mese non specifico, mentre nella A050, 1 mese specifico e 2 non specifici.

N. 12.

D. - Quali titoli sono valutabili ai sensi del punto C.11 della tabella di valutazione?

R. La valutabilità del titolo è legata, a prescindere dalle altre condizioni previste dalla norma, alla coerenza "con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria"; pertanto va verificata la stretta attinenza dei contenuti del corso, per la scuola secondaria ed artistica, con gli insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. 39/1998 e, per gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento.

N. 13.

D. - Sono valutabili ai sensi del punto C.11 della tabella i titoli rilasciati dai Consorzi Universitari?

R. Sì qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie.

N. 14.

D. - Il servizio prestato in un istituto penitenziario ubicato in una piccola isola o in scuole di montagna può essere soggetto ad una doppia supervalutazione?

R. No, la formulazione della norma non prevede tale ipotesi, individuando come limite massimo della supervalutazione il raddoppio del punteggio.